




Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Allegato 5



Misure di salvaguardia

***Progetto di Aggiornamento del Piano per l'Assetto
Idrogeologico dell'Isola di Ischia***

***Primo Stralcio funzionale
Comune di Casamicciola Terme (NA)***

***(D. Lgs. 152/06 e smi, art. 68, commi 4-bis e 4-ter
così come integrato dalla Legge n. 120/2020)***

Luglio 2023

Misure di Salvaguardia Progetto di aggiornamento del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) per l'Isola di Ischia – Primo stralcio funzionale relativo al territorio del Comune di Casamicciola. Luglio 2023



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

MISURE DI SALVAGUARDIA

(ai sensi dell'art. 68 comma 4 ter del D.lgs. n. 152/2006)

Art. 1 – Finalità generali

In conformità l'art. 5-*quater* introdotto dalla L. 27/01/2023, n. 9 al D.L. 3/12/2022, n. 186, inerente agli *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”*, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ha predisposto ed adottato il *Progetto di aggiornamento del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) per l'isola di Ischia – Primo stralcio funzionale relativo al territorio del Comune di Casamicciola*, nel seguito *PSAI-Casamicciola*.

Le disposizioni delle presenti **Misure di Salvaguardia** sono finalizzate alla tutela delle nuove aree individuate a pericolosità e rischio da frana ed a pericolosità e rischio idraulico nel suddetto progetto di *PSAI-Casamicciola*.

Art. 2 - Ambito territoriale di riferimento

L'ambito territoriale di riferimento delle presenti Misure di Salvaguardia (nel seguito MdS) è costituito dalle aree perimetrate nella *“Carta del Rischio da Frana”*, nella *“Carta della Pericolosità idraulica”* e nella *“Carta delle rischio Idraulico”* del *PSAI-Casamicciola*, in scala 1:5.000.

Art. 3 – Disposizioni per le aree perimetrate nel progetto di aggiornamento del PSAI-Casamicciola

In tutte le aree perimetrate nelle cartografie di cui all'articolo precedente, del Progetto di aggiornamento del *PSAI-Casamicciola*, si applicano le *Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)*, dei territori dell'ex Autorità di Bacino Campania Centrale, aggiornato nel 2015, adottato con delibera di Comitato Istituzionale n.1 del 23/02/2015 (BURC n.20 del 23/03/2015) - Attestato, del Consiglio Regionale n. 437/2 del 10/02/2016, di approvazione della DGRC n. 466 del 21/10/2015 (BURC n.14 del 29/02/2016), facendo riferimento alla condizione più gravosa in termini di classificazione della pericolosità e/o del rischio, tra quella delle mappe del *PSAI* vigente e quelle del Progetto di aggiornamento.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Art. 4 – Disposizioni per le Aree a Rischio potenzialmente Alto - Rpa

Nelle aree perimetrate come *Aree a Rischio potenzialmente Alto - Rpa* nella “Carta del Rischio da Frana” del Progetto di aggiornamento del PSAI-Casamicciola, nelle quali il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di studi ed analisi di tipo quantitativo, sono adottate, quali Misure di Salvaguardia ai sensi del comma 4 *ter*, dell’art. 68 del D.lgs. n. 152/2006 (comma aggiunto dall’art. 54, comma 3, Legge n. 120 del 2020), le disposizioni generali, di cui all’art. 16, e quelle specifiche, di cui agli artt. 19, 20 e 21, delle Norme di Attuazione del vigente PSAI di cui al precedente art. 3, alle condizioni e prescrizioni ivi dettate.

Art. 5 - Pareri di compatibilità dell’Autorità di Bacino.

Gli interventi da attuare sul territorio comunale di Casamicciola sono sottoposti ai pareri ed alle autorizzazioni degli Enti di competenza secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

L’Autorità di bacino distrettuale esprime parere vincolante relativamente alla compatibilità idrogeologica sui progetti delle opere finalizzate alla mitigazione del rischio e delle opere pubbliche e di interesse pubblico, non altrimenti delocalizzabili, da realizzare nelle aree a rischio.

È facoltà del Comune di Casamicciola richiedere il parere dell’Autorità di bacino distrettuale nei casi in cui vi siano dubbi sulla necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, nonché sull’integrazione a scala comunale dei contenuti del progetto di *PSAI-Casamicciola*.

Fermo restando quanto disposto dal c. 5 dell’art. 65 del D.Lgs. 152/2006, il Piano Urbanistico Comunale deve essere oggetto di confronto con l’Autorità di bacino distrettuale al fine di assicurarne la loro necessaria conformità al progetto di *PSAI-Casamicciola*. I Piani Urbanistici Attuativi oggetto della predetta attività di confronto, non saranno pertanto soggetti al parere della stessa Autorità a meno della successiva adozione di varianti allo strumento urbanistico.

Art. 6 - Validità delle Misure di Salvaguardia

Le presenti MdS, ai sensi dell’art. 68, c. 4 *ter*, del D.Lgs. 152/2006, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del *PSAI-Casamicciola* e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione del relativo decreto segretariale di adozione sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Art. 7 – Norma di rinvio

Ferma, per l'arco temporale di vigenza ed efficacia, la valenza tipizzata, propria e puntuale delle presenti Misure di Salvaguardia, rimane fermo, per le “aree bianche” della Carta del rischio da frana, il regime vincolistico apposto e disciplinato dal vigente *Piano Territoriale Paesistico Isola di Ischia* cui il presente Progetto si conforma.

In particolare, nelle “aree bianche” - come tali individuate alla data delle elaborazioni condotte con il DTM Copernicus 2022 ai fini della redazione del presente Progetto - non si rilevano elementi per l'individuazione di livelli di pericolosità e rischio idrogeologico.

Stante, tuttavia, la rilevante estensione delle aree a differenti livelli di pericolosità e degli effetti che sulle dette aree bianche potrebbero essere indotte da modifiche anche temporanee – quali, esemplificativamente, la realizzazione delle piste per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio – ogni attività e/o uso delle stesse deve essere, previamente, verificato e valutato nella puntuale ponderazione dei mutamenti sopravvenuti alla data dell'aggiornamento del presente Progetto.